



BANDO

PER L'AMMISSIONE ALLA PRATICA FORENSE PRESSO L'AVVOCATURA DELL'INPS

L'Istituto Nazionale Previdenza Sociale - I.N.P.S. pubblica il presente bando per l'ammissione alla pratica forense presso le Avvocature territoriali dell'Istituto.

Il numero massimo dei praticanti presso ciascuna Avvocatura territoriale dell'INPS è indicato nella tabella seguente:

CAMPANIA	NAPOLI	20
	AVELLINO	6
	BENEVENTO	0
	CASERTA	8
	SALERNO	12
	Totale	46

Oggetto della attività

Presso le Avvocature territoriali dell'INPS può essere compiuta la pratica forense per l'ammissione all'esame di Stato per l'esercizio della professione di avvocato, analogamente a quanto avviene per l'Avvocatura dello Stato e per gli uffici legali degli enti pubblici.

La pratica è effettuata a titolo gratuito, non dà alcun titolo per l'ammissione nei ruoli dell'Avvocatura dell'Istituto e non può durare oltre il tempo minimo richiesto per essere ammessi agli esami per l'iscrizione nell'albo professionale.

La pratica consta essenzialmente di due profili:

- formazione di taglio teorico-pratico, mediante affiancamento ad un Avvocato dell'INPS e partecipazione alla stesura di atti e pareri, nonché allo svolgimento di ricerche di dottrina e giurisprudenza;
- partecipazione alle udienze dinanzi agli uffici della magistratura civile, penale e amministrativa svolta in affiancamento agli avvocati dell'INPS.

Poiché la pratica forense è finalizzata al conseguimento del titolo per la partecipazione all'esame di abilitazione alla professione di avvocato, le regole relative ai vari adempimenti formali (quali il numero delle udienze, la compilazione e la periodica presentazione del libretto di pratica, l'attività di formazione e tirocinio) devono essere svolte secondo la disciplina e le regole stabilite dal competente Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, cui si rimanda integralmente.

Requisiti richiesti

Per lo svolgimento del praticantato presso le Avvocature territoriali dell'INPS, il richiedente deve possedere i seguenti requisiti:

- essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione Europea;
- avere conseguito la laurea in giurisprudenza in Italia o all'estero purché riconosciuta equipollente;
- essere iscritto nel registro speciale dei praticanti presso il Consiglio dell'Ordine da non più di 12 mesi.

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda.

Domanda e termine di presentazione

1. La domanda per l'ammissione alla pratica forense va presentata, **esclusivamente**, tramite il sito istituzionale, compilando l'apposito form disponibile (www.inps.it - homepage - servizi on line "per tipologia di utente" - sezione "cittadino" sottovoce "domanda pratica forense") **dalle ore 9,00 del 25 ottobre 2010 fino alle ore 24,00 del 22 novembre 2010**. Durante tale periodo il sistema di ricezione è attivo per l'intero arco delle 24 ore. **Non saranno prese in considerazione le domande presentate con altre modalità, quali ad esempio l'invio con raccomandata con ricevuta di ritorno o la consegna a mano presso le sedi dell'Istituto.**

2. Per la compilazione della domanda l'interessato dovrà essere dotato di PIN (Personal Identification Number) rilasciato dall'Istituto per l'accesso ai servizi telematici, o potrà utilizzare la carta nazionale dei servizi (CNS). Il suddetto PIN, se non già posseduto, può essere richiesto: con modalità online, mediante l'apposita procedura (*richiesta PIN*) presente sul sito istituzionale (www.inps.it), o presso una qualsiasi sede territoriale dell'Istituto.

3. La domanda richiederà le seguenti informazioni relativamente a :

- a) dati anagrafici e codice fiscale;
- b) luogo di residenza (indirizzo, comune e codice di avviamento postale);
- c) recapiti;
- d) anzianità di iscrizione al registro speciale dei praticanti;
- e) possesso del titolo di studio di laurea in giurisprudenza e indicazione dell'università o dell'istituzione che ha rilasciato il titolo; data del conseguimento, voto di laurea e votazione riportata nelle materie di diritto civile, procedura civile, diritto amministrativo, diritto penale, procedura penale e diritto del lavoro, specificando per gli esami sostenuti con due prove distinte, la votazione riportata in ciascuna annualità; se il titolo di studio è stato conseguito all'estero l'interessato deve indicare



anche gli estremi del provvedimento con il quale il titolo stesso è stato riconosciuto equipollente al corrispondente titolo italiano;

nonché le seguenti dichiarazioni:

- f) di essere in possesso della cittadinanza italiana o di essere cittadino di uno stato appartenente all'Unione Europea;
- g) il comune nelle cui liste elettorali il richiedente è iscritto, oppure i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
- h) i titoli post laurea conseguiti;
- i) di possedere le necessarie conoscenze per l'utilizzo del personal computer, dei programmi di scrittura, degli applicativi per le comunicazioni di posta elettronica nonché per effettuare tramite internet ricerche normative e giurisprudenziali;
- j) di non avere riportato condanne penali e/o di non avere procedimenti penali in corso;
- k) di aver riportato le seguenti condanne penali (anche se sono stati concessi amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) e/o di avere i seguenti procedimenti penali pendenti;
- l) lo stato di disoccupazione o lo svolgimento di attività lavorativa di qualsiasi genere;
- m) di essere consapevole del fatto che l'eventuale inserimento nella lista dei praticanti non fa sorgere in capo al richiedente alcun diritto all'esercizio della pratica forense presso l'INPS;
- n) di accettare che l'eventuale inserimento nella lista dei praticanti possa essere discrezionalmente annullato e/o revocato dall'INPS in qualsiasi momento e senza preavviso;
- o) di essere consapevole del fatto che l'eventuale effettuazione della pratica forense presso l'Inps non dà alcun titolo per l'accesso nei ruoli organici dell'Istituto, non fa sorgere diritti o interessi di natura giuridico-economica e non può durare oltre il tempo minimo richiesto per essere

ammessi agli esami per l'iscrizione nell'Albo professionale. La stessa, pertanto, è svolta a titolo gratuito senza oneri retributivi e previdenziali a carico dell'INPS, fermo restando gli obblighi in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro secondo la normativa vigente;

- p) di impegnarsi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della residenza sopra indicata;
- q) l'indirizzo dove ricevere le eventuali comunicazioni successive alla formazione della lista, con l'impegno a far conoscere tempestivamente eventuali variazioni;
- r) di essere in possesso della competenza linguistica per trattare le questioni proprie dell'ente anche nella lingua tedesca **DA INSERIRE SOLO PER LA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO**


4. Copia protocollata della domanda, attestante la ricezione della stessa da parte dell'Istituto, potrà essere successivamente scaricata dall'interessato, tramite la medesima procedura online.

5. L'interessato, **solo ed esclusivamente su richiesta della Commissione regionale, inviata all'indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda**, dovrà obbligatoriamente far pervenire le integrazioni nel termine tassativo di 3 giorni, pena l'esclusione dalla procedura.

* * *

Le domande di ammissione verranno esaminate da apposita Commissione nominata dal competente Direttore Regionale. La Commissione, verificata l'ammissibilità delle domande, valuterà l'idoneità dei candidati secondo i seguenti criteri:

- a) voto di laurea; maggiorazione di due punti in caso di lode;



b) media dei voti riportati nelle materie di seguito indicate (la lode viene valutata con la maggiorazione di un punto del voto conseguito):

- I. Diritto civile;
- II. Procedura Civile;
- III. Diritto Amministrativo;
- IV. Diritto Penale;
- V. Procedura Penale;
- VI. Diritto del Lavoro.

Tali criteri di carattere generale potranno essere implementati dalla valutazione del percorso post universitario di cui al punto 3 della domanda.

In caso di parità di punteggio, dato dalla somma dei precedenti criteri, sarà preferito il richiedente più giovane di età anagrafica.

La Commissione formerà le liste per ciascuna Avvocatura territoriale.

Le liste saranno pubblicate sul sito istituzionale ed avranno efficacia biennale dalla data di pubblicazione.

Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di dati personali" e successive modificazioni ed integrazioni, i dati personali forniti sono registrati e trattati esclusivamente per le finalità di gestione della presente procedura.

Avvertenze

Si avvisa che verranno prese in esame **esclusivamente** le domande presentate tramite il sito istituzionale dell'Istituto e complete dell'eventuale documentazione integrativa richiesta.

